



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il Presidente

CAMERA DEI DEPUTATI

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE

GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

GIACOMO LASORELLA

21 febbraio 2023

Il Presidente

Onorevole Presidente Mollicone, Onorevole Presidente Deidda,
Onorevoli deputati,

1. Desidero in primo luogo esprimere un **ringraziamento sentito**, anche a nome del Collegio che rappresento, alle Commissioni VII e IX, oggi riunite, per aver voluto audire l'Autorità nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento COM(2022)457 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno.

Come ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, **la proposta legislativa** europea per la libertà dei media – nota come *European Media Freedom Act* (ovvero anche, nel dibattito istituzionale, con l'acronimo inglese EMFA) – **assume una rilevanza strategica nel nuovo ecosistema digitale.**

Il documento, una volta approvato, è **destinato ad incidere in modo significativo sull'attuazione dei principi di libertà, indipendenza e pluralismo dei media in tutta Europa, nonché sulle competenze e sull'operatività dell'Autorità stessa** oltre che sulle modalità di cooperazione con i regolatori degli altri Stati membri e sulle loro competenze, in forma, per così dire, associata, nell'ambito del nuovo Comitato europeo per i servizi media.

Il Presidente

Ricordo preliminarmente che lo scorso 10 gennaio, intervenendo in audizione presso la 4a Commissione (*Politiche dell'Unione europea*) del Senato della Repubblica, ho già avuto modo di **commentare questa proposta legislativa, fornendo in particolare qualche contributo di riflessione sui temi della base giuridica e del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**, anche alla luce della più recente produzione legislativa europea in materia di contenuti digitali.

Nell'intervento odierno, dopo aver cercato di dar conto sinteticamente dell'evoluzione dell'*iter* legislativo europeo di riferimento, mi concentrerò esclusivamente sui profili di merito e sulle specifiche previsioni che rientrano nella competenza dell'Autorità.

2. La proposta di regolamento COM(2022)457 si inquadra in un **percorso legislativo particolarmente innovativo ed ambizioso** che, insieme alla **nuova direttiva su servizi media audiovisivi del 2018**, al recente ***Digital Services Act*** e alla proposta, tuttora in discussione, di regolamento sulla trasparenza della pubblicità politica, è volto alla costruzione di un **“modello europeo” per la disciplina dei media in**

Il Presidente

un ambiente digitale, affrontando, in particolare, il delicato tema della libertà e dell'indipendenza dei medesimi¹.

In coerenza con tale ambizione, la proposta finale – pubblicata lo scorso 16 settembre, all'esito di una consultazione pubblica europea svoltasi nel primo trimestre del 2022 – propone un **approccio armonizzato a livello europeo su un'amplessima serie di materie**, sino ad oggi riservate alla discrezionalità degli Stati Membri.

Consentitemi di partire da quello che, a mio avviso, costituisce il **cuore e, per molti aspetti, l'obiettivo finale dell'intervento legislativo, enunciato all'art. 3, vale a dire la salvaguardia del diritto dei destinatari dei servizi di media** (in sostanza, dei cittadini europei), **di ricevere “una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori dei servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico”**.

Dall'affermazione del diritto a ricevere una informazione pluralistica da parte del cittadino europeo discendono poi una serie di norme in materia di diritti dei fornitori di media volte a salvaguardare l'informazione di qualità, comprese quelle in materia di libertà dei giornalisti, di garanzie per il servizio pubblico, di doveri per i fornitori

¹ La proposta di Regolamento EMFA è corredata da una Raccomandazione - strumento di *soft law*, direttamente applicabile negli Stati membri - che identifica una serie di possibili misure, da adottare a cura dei fornitori dei servizi media, per garantire maggiore trasparenza e indipendenza nel settore.

Il Presidente

di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità, nonché una serie di regole per la **governance istituzionale del sistema e per la cooperazione tra istituzioni**, di cui dirò più avanti, alcune **specifiche disposizioni per la fornitura di servizi di media in ambiente digitale**, e, infine, alcune importanti **prescrizioni per il buon funzionamento di misure e procedure del mercato dei media**.

Mi permetto di sottolineare **l'importanza dell'approccio della Commissione, volto a radicare la tutela dei diritti nella salvaguardia del mercato interno**: non a caso la base giuridica della proposta di regolamento, al pari di tutti i più recenti atti legislativi europei dedicati alla disciplina dei contenuti in un ambiente digitale, a partire dal *Digital services act* è individuata nell'articolo 114 del TFUE, vale a dire nella tutela del mercato interno).

Specie alla luce dell'evoluzione del mercato dei media nel nuovo contesto digitale, in una prospettiva tanto nazionale, quanto soprattutto europea, **caratterizzato da una crescente concentrazione e da rilevanti poteri privati, la tutela dei diritti e delle libertà non può prescindere da un corretto e trasparente assetto del mercato**, che in qualche modo ne costituisce la precondizione.

Inoltre anche la scelta del Regolamento appare, a mio avviso, lo strumento più efficace per perseguire una uniforme applicazione di

Il Presidente

norme destinate ad essere applicate anche nei confronti di soggetti operanti in più di uno Stato membro, soprattutto tenendo conto che l'EMFA adotta un approccio regolamentare “per principi”, fissando sostanzialmente norme minime, soprattutto sui temi politicamente più sensibili, e prevedendo espressamente la possibilità di interventi ulteriori da parte delle legislazioni nazionali.

In questo primo scorcio del 2023, l'*iter* legislativo ha compiuto significativi passi avanti, in particolare in seno al Consiglio dell'Unione Europea, sotto l'impulso della Presidenza di turno svedese; anche il Parlamento europeo ha iniziato l'analisi del testo e ha avviato una serie di audizioni pubbliche con le istituzioni e gli *stakeholders* interessati.

3. L'attenzione di AGCOM sulla proposta di regolamento è stata molto alta, sin dalla sua prima gestazione.

L'Autorità ha contribuito alla consultazione pubblica europea, svoltasi all'inizio del 2022, sia individualmente sia nell'ambito del documento elaborato dall'ERGA; ha quindi partecipato attivamente all'analisi della proposta regolamentare in seno all'ERGA, che ha ad oggi condotto alla stesura di un primo documento di posizione pubblicato lo

Il Presidente

scorso 30 novembre² e condurrà a breve alla elaborazione di puntuali proposte di emendamento alle proposte della Commissione europea.

Provando a fornire una chiave di lettura sistematica al mio intervento, dal punto di vista nazionale mi sembra si possano individuare tre specifiche tipologie di norme.

In primo luogo, mi riferisco ai temi che vedono l’Autorità già titolare di specifiche competenze a livello nazionale. Penso al monitoraggio delle intese e concentrazioni nel settore dei media e nel comparto allargato delle comunicazioni; alla prevista estensione della applicabilità delle norme anche ai media attivi nel mondo digitale (ivi inclusi, ad esempio, i cd. *vloggers* e gli *influencers*); alle metodologie per la misurazione dell’audience, alla libertà di settaggio degli apparati: tutti temi sui quali la competenza dell’Autorità è stata recentemente ribadita e dettagliata dal nuovo Testo Unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi del 2021 e rispetto al quale il testo dell’EMFA non introduce significative novità.

Un secondo filone di interesse è costituito dalle disposizioni dell’EMFA destinate ad attribuire nuove competenze ad autorità indipendenti ed in particolare eventualmente ad Agcom. Penso, in

² <https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2022/11/EMFA-ERGA-draft-position-adopted-2022.11.25.pdf>

Il Presidente

particolare, ad una serie di misure a tutela dei giornalisti, alla *governance* del servizio pubblico, alla speciale tutela attribuita ai contenuti diffusi dai media sulle piattaforme digitali di grandi dimensioni (le cd. *Very Large Online Platforms* - VLOPs).

In relazione a queste norme, mi permetto di segnalare che, a livello nazionale, occorrerà verificarne attentamente la portata innovativa, con particolare riguardo alla coerenza dell'assegnazione di nuove competenze ai regolatori nazionali, nonché valutare l'adeguatezza delle risorse disponibili al fine di assicurarne una efficace attuazione.

Inoltre sarà importante un'attenta analisi per assicurare la coerenza dell'impianto definitorio di cui all'articolo 2 con le disposizioni recate da previgenti plessi normativi; penso, ad esempio, alla definizione di "editore" e a quella, direttamente collegata, di "responsabilità editoriale", le quali dovrebbero essere corredate da chiare indicazioni (come avviene in Italia) in merito alla figura di direttore responsabile o altro soggetto chiaramente identificabile nell'organizzazione.

Infine, un terzo blocco di disposizioni concerne le proposte di riforma dell'assetto istituzionale settoriale europeo, destinate a rafforzare gli strumenti di *enforcement* e i processi di cooperazione tra le Autorità nazionali dell'audiovisivo degli Stati membri. Questo pacchetto

Il Presidente

di norme – concentrato agli articoli da 7 a 12, ma inscindibilmente legato all'intero portato normativo dell'EMFA – coinvolge l'Autorità e tutti gli altri regolatori nazionali, nella loro qualità di membri dell'ERGA. Sul punto, la principale novità proposta dall'EMFA è infatti l'istituzione di un **nuovo organismo di cooperazione regolamentare** - il Comitato europeo per i servizi media (il cd. *Board*) - destinato a prendere il posto proprio dell'ERGA.

4. Ponendoci in un'ottica nazionale, le norme dell'EMFA non paiono destinate ad avere un impatto particolarmente innovativo o dirompente: le disposizioni nazionali risultano spesso più avanzate rispetto a quelle proposte dall'EMFA e forniscono già all'Autorità strumenti efficaci di *enforcement*. Si pone, semmai, l'esigenza di un coordinamento delle norme dell'EMFA con alcune disposizioni nazionali, anche non settoriali: penso alla dimensione penalistica di alcune disposizioni a tutela dei giornalisti.

La stessa Commissione europea ha più volte evidenziato che i destinatari dell'impulso armonizzatore dell'EMFA non sono certamente gli ordinamenti nazionali più avanzati (quale quello italiano, che sotto alcuni profili sembra anzi aver costituito un modello per alcune disposizioni contenute nell'EMFA), quanto quelli di Paesi in cui le

Il Presidente

Autorità nazionali non sono state dotate di poteri, strumenti e risorse adeguate a svolgere un ruolo efficace a tutela della libertà e del pluralismo dell'informazione.

Una relevantissima innovazione proposta dall'EMFA riguarda l'estensione **dell'applicabilità delle sue disposizioni anche ai media e alle piattaforme online, nel solco della Direttiva SMAV del 2018 e del *Digital Services Act*.**

È questo uno degli aspetti più innovativi della proposta legislativa, a mio avviso sottovalutato nel dibattito istituzionale in corso. In virtù della sua natura convergente, l'Autorità sarà in grado di percepire la portata innovativa delle disposizioni dedicate ai fornitori di contenuti *online* ed apprezzare l'obiettivo che esse si prefiggono, cioè il perseguimento di un "*level playing field*" tra media *online* e *offline*.

È oramai da oltre un decennio che, trainati dall'evoluzione di Internet e dalla diffusione di massa della tecnologia IP, nuovi servizi e nuovi operatori, come i servizi *on-demand* e le piattaforme digitali, hanno iniziato ad acquisire una dimensione rilevante nel mercato dei media.

Tale fenomeno, oltre a rendere più sfumati i confini tra i vari settori merceologici tradizionali del comparto delle comunicazioni, ha avuto un impatto dirompente anche sui confini geografici dei mercati e

Il Presidente

della regolamentazione rilevante, dal momento che molti servizi e contenuti audiovisivi sono offerti ai cittadini europei da operatori che non sono stabiliti nello stesso Paese (o addirittura nello stesso continente) in cui vengono consumati.

Il principio del Paese di origine, che ha costituito finora la pietra angolare della regolamentazione europea della disciplina dei contenuti, prevede che un operatore che si stabilisce in uno Stato membro soggiace alle regole di quello Stato membro, anche se poi esercita la propria attività anche in uno Stato diverso. Questo principio, introdotto diversi anni fa avendo in mente i servizi media audiovisivi tradizionali, i cui contenuti sono facilmente monitorabili e rivolti a mercati identificati o identificabili, mostra peraltro la corda se riferito a piattaforme che offrono servizi digitali su scala globale.

Personalmente riterrei opportuna una attenta valutazione delle modalità d'applicazione del principio del Paese di Origine, prevedendo dei correttivi che consentano di regolamentare in modo efficace i media e le piattaforme *online* anche da parte degli Stati cui sono indirizzati i servizi/contenuti diffusi da tali soggetti.

L'EMFA muove alcuni passi proprio in questa direzione, definendo i medesimi obblighi e le medesime disposizioni per tutte le piattaforme, a prescindere dallo Stato in cui esse hanno stabilito la

Il Presidente

propria sede, facendo un importante passo verso la realizzazione di un “*level playing field*” tra media *online* e *offline*, nonché verso l’estensione di una regolazione settoriale dell’attività “mediatica” delle piattaforme digitali.

Si tratta di una scelta significativa, di un’occasione che, soprattutto per l’Italia - che non risulta, per varie ragioni, tra i Paesi di stabilimento delle principali piattaforme *online* - a mio parere, non deve andare perduta.

5. Come accade per ogni proposta legislativa, come questo consesso sa molto meglio di me, anche, direi anzi, soprattutto l’EMFA, in ragione della sua ampia portata ed ambizione, presenta taluni **profili problematici e, certamente, alcuni margini di miglioramento.**

Vorrei dedicare la seconda parte del mio intervento proprio ad alcuni aspetti della proposta, che reputo meritevoli di approfondimento e, in alcuni casi, di puntuali emendamenti, proprio al fine di assicurare un perseguimento più efficace degli obiettivi prefissati dalla Commissione europea.

Il Presidente

6. Il primo di questi elementi è senza dubbio il **tema della governance**, mi esprimo, nell'attuale contingenza, anche come Presidente di turno dei regolatori nazionali rappresentati dall'ERGA.

La proposta di regolamento dedica un ricco pacchetto di disposizioni al nuovo disegno istituzionale europeo; il tema delle modalità di cooperazione regolamentare costituisce in effetti un architrave dell'intera proposta legislativa, in linea con l'obiettivo di assicurare un contesto regolamentare armonizzato a livello europeo.

In questa ottica, è certamente apprezzabile la centralità che l'articolo 7 riconosce alle autorità o altri organismi nazionali indipendenti di regolamentazione degli Stati membri responsabili dell'attuazione della direttiva SMAV.

Le ANR del settore audiovisivo, in ragione delle prerogative di indipendenza e autonomia sancite dall'art. 30 della SMAV, sono certamente i soggetti più adatti a garantire la corretta applicazione delle norme dell'EMFA.

Altrettanto apprezzabile è la previsione del medesimo articolo 7 che prescrive che le già menzionate Autorità siano dotate di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere i propri compiti

Il Presidente

nell'ambito del Regolamento e di adeguati poteri di indagine e raccolta di informazioni.

Si tratta di elementi che possono apparire scontati in un contesto nazionale come quello italiano, ma lo sono molto meno in altri Stati Membri dell'Unione europea.

L'armonizzazione delle competenze dei regolatori nazionali, soprattutto quelli più piccoli e meno attrezzati, e il potenziamento di strumenti e risorse a loro disposizione sono destinati infatti ad avere un impatto positivo sul funzionamento complessivo dei meccanismi di cooperazione regolamentare europea, soprattutto in relazione alla diffusione di contenuti medialia *online*.

Inoltre mi permetto di sottolineare che il rafforzamento del ruolo dei regolatori nazionali in ambito europeo, attraverso l'istituzione del Comitato europeo per i servizi di media (*European Board for Media Services*, o anche, di seguito, il Board), lungi dal rappresentare la creazione di un ulteriore pletorico organismo di coordinamento (l'ERGA, di cui l'EBMS è il successore, esiste già), costituisce invece **un importante bilanciamento** – considerando la disciplina dei media come una *lex specialis* rispetto alla legge sui servizi digitali - **rispetto ai poteri sostanzialmente esclusivi della Commissione nell'ambito generale dei servizi digitali** che discendono dal *Digital Services Act*. Ciò a

Il Presidente

conferma, nel delicato settore dei media, dell'esigenza di una stretta interazione tra mercato europeo e mercati nazionali.

In ogni caso, assolutamente opportuna ed innovativa per tutti gli Stati membri è la previsione di specifici poteri di indagine e di richiesta di informazioni in capo alle ANR nei confronti dei media *online* non stabiliti nello stesso Stato e nei confronti delle piattaforme digitali.

In tale contesto, complessivamente positivo, residuano tuttavia **alcune rilevanti perplessità in merito al disegno e al funzionamento dell'organo che, sostituendo l'ERGA, dovrebbe assicurare la cooperazione tra le Autorità nazionali**, delineato dagli articoli 8-12 della proposta: *l'European Board for Media Services*.

Se, da un lato, l'istituendo Board ricalca largamente il modello di cooperazione attualmente assicurato dall'ERGA, esso **manca peraltro di formalizzare alcune rilevanti evoluzioni dell'attuale modello nel frattempo intervenute e consolidate nella prassi**; penso ad esempio, alla possibilità per il Board di esprimere il proprio punto di vista su temi rientranti ad ampio spettro nell'ambito della disciplina dei servizi media nell'ecosistema digitale, ancorché non strettamente connessi all'applicazione dell'EMFA o della direttiva SMAV. Penso anche alla possibilità per il Board di porsi come interlocutore e fornitore di *expertise* tecnico-regolamentare, non soltanto nei confronti della

Il Presidente

Commissione europea, ma anche nei confronti di ogni altra istituzione europea (su tutte: Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea).

Sotto un diverso profilo, nonostante la previsione dell'art 9 dell'EMFA preveda a chiare lettere che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Board non chieda e non accetti istruzioni da qualsiasi governo, istituzione, soggetto o organismo, **le varie disposizioni che declinano i compiti del Board prevedono invece che esso possa essere attivato, e le sue attività svolte, solo "su richiesta" o "d'intesa con" la Commissione europea**, mai in autonomia o d'ufficio, contraddicendo in qualche modo il principio generale d'indipendenza del Board e configurando un controllo a mio avviso forse troppo stringente da parte della Commissione medesima.

7. Su un piano più prettamente operativo, il successivo articolo 11, nel prevedere opportunamente **un potenziamento delle risorse del Segretariato a supporto del Board**, prevede altresì che tale **Segretariato continui ad essere fornito dalla Commissione europea**, costituendo per tal via un ulteriore vincolo, se non altro operativo, all'autonomia organizzativa del Board rispetto alla Commissione europea.

Il Presidente

A mio sommo avviso, la via maestra per risolvere le contraddizioni e le debolezze insite nell'attuale proposta, potrebbe essere quella di riconoscere il **Board, o il suo Ufficio di supporto, come organismo dotato di personalità giuridica, di uno statuto adeguato** e di una gestione delle risorse umane pienamente autonoma e rispondente esclusivamente alle esigenze dei suoi membri.

Sotto questo profilo, svariati sono i modelli istituzionali già operanti con successo in settori adiacenti; mi sovviene, innanzitutto, il peculiare disegno istituzionale operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, in cui al BEREC, l'organismo di cooperazione regolamentare propriamente detto, privo di personalità giuridica, ma dotato di competenze di merito e poteri analoghi a quelli del Board previsto dall'EMFA, si affianca un Ufficio di supporto, dotato di personalità giuridica (una mini-agenzia europea a tutti gli effetti), con funzioni di segretariato e supporto alle attività del BEREC stesso.

8. Un ulteriore elemento su cui vorrei soffermarmi è quello delle **garanzie contro la rimozione ingiustificata, da parte delle grandi piattaforme *online*, di contenuti audiovisivi pubblicati da fornitori di servizi media dotati di standard professionali**, previste all'articolo 17 della proposta e comunemente richiamate nel dibattito istituzionale

Il Presidente

europeo come norme sulla “*media integrity*”. Tali disposizioni si prefiggono di assicurare una tutela rafforzata ai contenuti che vengono pubblicati sulle piattaforme digitali di grandi dimensioni (le cd. *Very Large Online Platforms* – VLOPs) da parte dei fornitori di servizi media (i quali si assumono una responsabilità editoriale nella creazione dei propri contenuti), rispetto ai contenuti classicamente denominati “*user generated content*”, per i quali l’utente non è tenuto ad utilizzare alcuno standard professionale.

A tal fine, la disposizione prevede che le piattaforme digitali non possano rimuovere i contenuti pubblicati da soggetti che si qualificano come fornitori di servizi media, senza avere preventivamente informato gli stessi fornitori.

Ebbene, se da un lato non si può non condividere l’obiettivo sottostante a tali previsioni, è meno certo che la soluzione adottata dall’EMFA, ovvero attribuire alle VLOPs il potere di decidere se un determinato soggetto possa essere qualificato come “fornitore di servizi media” o meno, sia effettivamente la più efficace e proporzionata allo scopo.

Questa soluzione si presta ad una serie di critiche: *in primis*, non tiene conto della disponibilità e della natura degli strumenti attraverso i quali le VLOPs dovrebbero effettuare tale valutazione; essa determina

Il Presidente

inoltre un serio problema di legittimazione delle stesse VLOPs a svolgere questa valutazione. Soprattutto, la proposta non tiene conto della possibilità che le piattaforme sfruttino l'art 17 per sottrarsi all'obbligo di rimuovere contenuti nocivi o addirittura illegali che i soggetti auto-dichiaratisi media potrebbero diffondere. Questa obiezione è stata sollevata già da diversi *stakeholder* a livello europeo.

Mi preme chiarire che l'alternativa alla soluzione proposta dalla Commissione **non può consistere nell'affidare il potere di dirimere tali questioni alle Autorità di regolazione, le quali, come è stato espressamente chiarito dall'ERGA, non hanno competenza sul settore della stampa e dei giornalisti.**

Proprio in questi giorni l'Autorità sta lavorando in stretta collaborazione con altri regolatori membri dell'ERGA nell'elaborazione di soluzioni in grado di bilanciare tutti gli interessi in gioco.

Al momento le opzioni che appaiono praticabili sembrano essere due: la prima è di **non affidare alle piattaforme la qualificazione di un soggetto come "media", ma imporre un dialogo tra le piattaforme stesse e tutti i soggetti titolati a identificare i requisiti per poter considerare un soggetto come "fornitore di servizi media"** (regolatori dell'audiovisivo; organi di governo che rilasciano autorizzazioni o registrano le testate della stampa e le radio, Ordini o

Il Presidente

Albi dei giornalisti; *Press Council* e *Ombudsman...*). Tali tavoli di confronto andranno creati in ciascuno Stato membro, al fine di rispettare l'autonomia di ciascun Paese nello stabilire i criteri in base ai quali un soggetto possa essere definito "media". Questa prima soluzione è anche la più invasiva e complessa da realizzare.

Una seconda opzione potrebbe essere quella di **far sì che i soggetti che si dichiarano "fornitori di servizi media" possano essere pubblicamente identificati come tali, mediante una "etichetta" che contenga i dati del soggetto e del media per il quale esso svolge la sua attività.**

Tornando indietro, almeno sotto il profilo della numerazione dell'articolato, un'attenzione critica meritano le disposizioni recate dall'articolo 16, le quali introducono delle previsioni che comporteranno nuove competenze anche per l'Autorità, laddove ci si troverà di fronte ad attività di fornitori di servizi di media - **definiti "canaglia" dalla proposta di regolamento - tendenti a destabilizzare il dibattito pubblico europeo, con possibili rischi per la pubblica difesa e sicurezza europea.**

Come gli eventi collegati alla guerra in Ucraina hanno recentemente dimostrato, questi media spesso si trovano sotto il controllo di Paesi esterni rispetto all'Unione europea.

Il Presidente

L'art. 16 definisce una serie di norme, in linea di principio condivisibili, che tuttavia si limitano a definire una cornice procedimentale per la collaborazione tra Autorità nazionali ma non sembrano indicare soluzioni univoche.

Anche su questo aspetto, l'ERGA sta ragionando ed intende a breve proporre alcune proposte concrete.

9. In conclusione, mi preme confermare una valutazione senz'altro positiva sull'impianto complessivo della proposta legislativa. **L'EMFA propone un disegno ampio e ambizioso, certamente utile per tutelare e promuovere il pluralismo nel settore dei media e dei contenuti digitali e per affrontare con maggior efficacia le questioni relative alla fornitura di servizi media da parte di operatori transfrontalieri.**

Sono convinto che l'EMFA abbia il potenziale per fungere da **modello anche al di fuori dell'Europa**. Si tratta di una tendenza che, dal nostro osservatorio internazionale, pare in effetti già scorgersi in relazione all'architettura regolamentare che le istituzioni europee stanno disegnando per la *governance* del settore digitale.

Il Presidente

L'*iter* legislativo europeo, anche attraverso un dialogo con i legislatori nazionali, potrà certamente condurre ad un miglioramento del testo del regolamento in relazione ai punti oggi discussi, ad altri temi di dettaglio sui quali ho sorvolato, per esigenze di tempo, e ad ogni altro profilo problematico che emergeranno nel corso del dibattito istituzionale in corso.

L'Autorità conferma la disponibilità a fornire il proprio contributo, nell'ambito del tavolo di coordinamento governativo e in tutte le sedi istituzionali deputate, al fine di contribuire all'elaborazione di soluzioni utili ad assicurare una più chiara ed efficace formulazione delle norme del Regolamento.